

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MANCINO, RIGGIO, DAMAGIO, FONTANA, COLOMBO** Vittorino (V.) e **BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Delega al Governo per il riordinamento delle Accademie di belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Le accademie sono ancora disciplinate nel loro ordinamento dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, del quale non è stato emanato mai il regolamento, tanto che viene ancora applicato addirittura quello approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativo alla legge 6 luglio 1912, n. 734. Da allora la normativa delle accademie non ha subito nessun cambiamento sostanziale, salvo qualche intervento di ordine burocratico-amministrativo. Le innovazioni amministrative si riducono all'attuazione dei corsi speciali previsti dal regolamento del 1918 e dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214.

Le innovazioni legislative si limitano alla istituzione del ruolo organico degli assistenti in forza della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, ed alla riattivazione del consiglio di amministrazione (soppresso dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081) con la legge 2 marzo 1963, n. 262.

La collocazione istituzionale delle accademie è oscillante fra la normativa della scuola secondaria e quella universitaria. Si fanno scrutini ed esami di riparazione, esami ogni anno nelle materie culturali e nei corsi speciali; i voti si esprimono in trentesimi; sono richieste tesi finali per ottenere il diploma al termine degli studi.

Le norme per il reclutamento dei docenti sono corrispondenti a quelle delle università, ma negli ultimi anni si è ricorso a strumenti legislativi propri della scuola secondaria per l'immissione in ruolo di questi, come la legge n. 477 del 1973 e la legge n. 463 del 1978.

Gli stipendi dei docenti sono a cavallo tra quelli dell'università e quelli della scuola secondaria, ma le norme di stato giuridico sono più riferibili a quelle della secondaria che a quelle dell'università.

Agli studenti è riconosciuto il presalario nella misura concessa a quelli universitari.

Con il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, il

diploma di accademia diventa titolo valido per l'accesso alle classi di abilitazione e di concorso per l'insegnamento negli istituti secondari ed artistici.

Per quanto riguarda la struttura didattica va rilevato che, per accedere ai corsi di accademia, è titolo valido sia il diploma di maturità artistica di prima sezione che il diploma di istituto d'arte; possono iscriversi all'accademia anche i giovani in possesso di altri titoli di studio di scuola secondaria o che abbiano compiuto i 21 anni, superando esami di cultura generale e prove artistiche specifiche.

I corsi di accademia sono quattro: pittura, decorazione, scultura, scenografia, e comprendono insegnamenti culturali, artistici o pratico-operativi, facoltativi alcuni ed altri obbligatori, detti corsi speciali.

Il piano di studi da superare nei quattro anni comprende l'esame di venti materie tra corsi fondamentali e corsi speciali.

L'ordinamento didattico, quindi, non è chiaramente definito nemmeno per quanto riguarda l'obbligo di frequenza e gli orari ufficiali; va evidenziato, inoltre, che la scelta dei docenti dei corsi speciali è determinata più da orientamenti emergenti dalle scuole principali che da vere esigenze culturali ed artistiche.

Altro grave difetto dell'attuale ordinamento è la scelta del direttore, ancora riservata, per il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, al potere discrezionale del Ministro.

Gli sbocchi professionali, se si fa eccezione per l'insegnamento e per la libera professione artistica, sono molto limitati sia nel campo della scenografia, perchè manca un raccordo organico con gli enti teatrali, sia nel campo della grafica, della fotografia, del disegno e dell'illustrazione, a causa della preparazione culturale, tecnica e professionale non adeguata nè raccordata alle attuali esigenze del mondo del lavoro.

La necessità di un nuovo ordinamento delle accademie di belle arti, a causa di queste molto evidenti carenze strutturali e didattiche, è sentita da molti anni.

Il primo tentativo di riforma è da riferirsi al disegno di legge n. 632, presentato dall'allora ministro Gui al Senato il 4 giu-

gno 1964. È l'unico testo legislativo governativo riferito al nuovo ordinamento delle accademie che abbia affrontato organicamente e particolarmente la materia.

Il pregio del disegno di legge fu quello di un aggiornamento strutturale; il difetto fu di non avere stabilito un mutamento istituzionale a livello universitario.

Il 6 marzo 1968 fu presentata alla Camera, per iniziativa degli onorevoli Bozzi ed altri, una proposta di legge (n. 1149) relativa alla trasformazione delle accademie in istituti superiori di belle arti di grado universitario. L'onorevole Vittorio Salvatori presentò alla Camera il 27 febbraio 1975 una proposta di legge (n. 3523) sul riordinamento delle accademie e ripropose il riconoscimento delle stesse quali istituzioni scolastiche a livello universitario.

Il 29 aprile 1977 il Ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole Malfatti, presentò al Senato il disegno di legge n. 663, che al titolo VI prevedeva, dall'articolo 63 all'articolo 69, il riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, nel contesto della legge sulla riforma universitaria.

Questo disegno di legge affrontava organicamente il problema delle accademie di belle arti e adottava lo strumento più opportuno per la sua attuazione, cioè quello della delega al Governo.

Il Senato, nel corso della precedente legislatura, nell'esaminare questo problema e su un testo di riferimento per la riforma universitaria, elaborato dal senatore Cervone, ripropose la ristrutturazione delle accademie di belle arti come struttura di livello universitario.

Successivamente le iniziative governative si sono indirizzate alla risoluzione parziale della riforma universitaria, prima con i provvedimenti urgenti e recentemente con i decreti delegati, per cui il problema della accademie è stato accantonato.

Al momento non vi sono nè alla Camera nè al Senato proposte e disegni di legge di iniziativa parlamentare tendenti a ristrutturare le accademie di belle arti.

Il problema presenta, proprio per i ritardi e i rinvii subiti, l'urgenza di essere affrontato.

Il presente disegno di legge si propone di portare ad una conclusione positiva il riordinamento di una struttura scolastica che nel mondo dell'arte e della cultura ha un rilievo molto importante, vuoi per la sua tradizione che risale alla metà del Cinquecento, vuoi per la necessità di rendere queste istituzioni adeguate alla situazione mutata dei giorni nostri.

È tempo che una riforma rimuova le accademie dagli anacronistici ordinamenti e le collochi come componenti attive tra le istituzioni universitarie capaci di una preparazione rigorosa degli studenti attraverso una elevata formazione artistica, culturale e tecnica; una riforma che esalti questi centri di promozione dell'arte e ne stabilisca gli stretti vincoli con il mondo del lavoro e della cultura.

Il disegno di legge si muove sulle linee della proposta Malfatti e di quelle elaborate dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato nella precedente legislatura: proposte che raccolsero notevoli consensi da parte di molte forze politiche e sociali e furono favorevolmente accolte dagli operatori delle accademie.

Nel disegno di legge, all'articolo 1, si prevede la delega al Governo quale strumento più

idoneo a risolvere il problema del riordinamento delle accademie; all'articolo 2 sono precisate le finalità delle accademie in rapporto sia alla preparazione professionale che alla ricerca e all'attività artistica; all'articolo 3 sono indicati i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nell'attuazione dei decreti delegati.

Va posto in evidenza che il riordinamento, oltre che delle peculiari esigenze delle accademie, dovrà tener conto di quanto la sperimentazione degli istituti superiori per le industrie artistiche ha raggiunto.

Sono inoltre indicate le garanzie relative ai ruoli, alle carriere, allo stato giuridico ed economico del personale ed all'adeguamento di questi istituti al livello universitario con l'applicazione ad essi della normativa che governa le università.

Infine una norma transitoria garantisce al personale attualmente in servizio il riconoscimento del servizio prestato e l'inquadramento del nuovo stato giuridico.

Solo attraverso questa via si potrà superare l'ambiguità normativa, strutturale e culturale in cui vivono le accademie, le quali non trovano, proprio per carenza legislativa, la possibilità di uscire da un immobilismo che le rende sempre più estranee al mondo della cultura e del lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Delega al Governo)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria per il riordinamento delle accademie di belle arti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

## Art. 2.

*(Finalità, funzioni e autonomia delle accademie di belle arti)*

Le accademie di belle arti sono istituzioni di alta cultura e di ricerca artistica.

Le accademie di belle arti organizzano la propria attività artistica, didattica e culturale anche ai fini della preparazione professionale. Esse concorrono allo sviluppo culturale, scientifico, tecnico ed economico nell'ambito delle arti figurative stabilendo opportune forme di collaborazione con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere, con gli altri organi dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; promuovono ed attuano attività di educazione ricorrente e permanente.

Le accademie di belle arti sono enti di diritto pubblico con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica ed artistica e di gestione secondo i principi fissati nella Costituzione e nei limiti stabiliti dalla legge.

## Art. 3.

*(Riordinamento delle accademie  
di belle arti)*

Per il riordinamento delle accademie di belle arti si osservano i seguenti principi e criteri direttivi.

Le accademie di belle arti, tenuto conto delle loro specifiche esigenze, anche con riguardo alla sperimentazione degli istituti superiori per l'industria artistica, saranno ristrutturate quali istituti di livello universitario, dotati di personalità giuridica e di autonomia ai sensi del precedente articolo 2, determinando i corsi ed i dipartimenti in cui si articolano, il relativo ordinamento didattico, i titoli per l'accesso, anche con riguardo all'ammissione di studenti stranieri, il valore dei titoli finali di livello corrispondente a quello universitario.

Alle accademie di belle arti saranno applicate le disposizioni per le università in materia di:

a) stato giuridico, reclutamento e trattamento economico del personale docente e non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico e di biblioteca;

b) ordinamento dei ruoli e strutturazione delle carriere del personale di cui alla precedente lettera a);

c) modalità di determinazione degli organici;

d) istituzione, composizione, competenza e funzionamento degli organi di governo, tenuto conto della specificità della struttura delle accademie, che si configureranno come istituzioni universitarie articolate su più corsi.

## Art. 4.

*(Norma transitoria)*

Il personale docente e non docente delle accademie di belle arti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato nei ruoli definiti nel precedente articolo con il pieno riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nel ruolo di provenienza.